

LE LINEE GUIDA ATTUATIVE DEL PROGRAMMA EUROPEO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (SMALL BUSINESS ACT): LEGGE ANNUALE PER LE PMI, SEMPLIFICAZIONE, CONTRATTI DI RETE, ACCESSO AGLI APPALTI PUBBLICI ...

Note del dott. M. Cozzio

[estratto da *Informator*, 1, 2010]

 **Relazione sull'attuazione dello Small Business Act (SBA), Commissione europea, COM/2009/680 def., del 15 dicembre 2009.**

Direttiva nazionale di attuazione dello SBA, schema del Consiglio dei Ministri, approvato il 27 novembre 2009.

1. Nel corso del 2007 la Commissione europea ha manifestato l'esigenza di adottare "ulteriori e più ampie misure" a favore delle piccole e medie imprese¹. In particolare gli studi svolti hanno dimostrato che le PMI europee soffrono di una produttività inferiore e di uno sviluppo più lento rispetto alle loro omologhe negli USA e che sono ostacolate da carenze del mercato in settori come il credito, la ricerca, l'innovazione e l'ambiente. La situazione, conclude la Commissione, è ulteriormente aggravata da difficoltà strutturali come difficoltà gestionali e di capacità tecniche, nonché da rigidità nei mercati nazionali del lavoro. Di qui l'iniziativa per promuovere una strategia generale di rafforzamento della crescita e della competitività delle PMI, iniziativa che ha incontrato subito l'approvazione delle Istituzioni dell'UE (*in primis* del Consiglio, marzo 2008) e degli stessi operatori² fino ad arrivare (giugno 2008) all'adozione di un *Small Business Act* (SBA) per l'Europa³ e al relativo piano di azione (dicembre 2008)⁴.

Obiettivo generale dello SBA è quello di realizzare un contesto politico europeo di supporto all'attività delle piccole e medie imprese, proseguendo

¹ V. Comunicazione della Commissione sulle *Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l'occupazione. Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI*, COM/2007/ 592 def., del 4 ottobre 2007.

² Si rinvia gli esiti della consultazione on-line che ha confermato la necessità di una vasta iniziativa politica per sprigionare l'intero potenziale delle PMI europee.

V. http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba_consultation_report_final.pdf.

³ V. Comunicazione della Commissione *Think small first - A Small Business Act for Europe*, COM/2008/394 def., del 25 giugno 2008.

⁴ V. decisioni del Consiglio *Competitività* (sessione interna del Consiglio dell'Unione europea) riunitosi a Bruxelles l'1-2 dicembre 2008. Il Consiglio *Competitività* è stato fondato nel giugno 2002 raggruppando tre aree (Mercato interno, Industria e Ricerca) per rispondere all'esigenza di una gestione più coerente e coordinata di queste materie. A seconda dei punti all'ordine del giorno, questo Consiglio è composto dai Ministri per gli affari europei, dai Ministri dell'industria, dai Ministri della ricerca e si riunisce cinque - sei volte l'anno.

il percorso avviato già nel 2000 con la Carta europea per le piccole imprese⁵. La realizzazione di questo obiettivo è basata su un'intensa collaborazione, nell'ottica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, tra l'UE e gli Stati membri, finalizzata alla formulazione e all'attuazione di politiche europee e nazionali ispirate da una serie di principi "*essenziali per creare condizioni di concorrenza paritarie per le PMI e migliorare a livello europeo il contesto giuridico e amministrativo in cui operano*". Più precisamente sono stati individuati i seguenti dieci principi:

- (i) realizzare un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;
- (ii) conseguire che gli imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, abbiano rapidamente una seconda possibilità;
- (iii) formulare regole conformi al principio *pensare anzitutto in piccolo (think small first)*;
- (iv) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni alle esigenze delle PMI;
- (v) adeguare l'azione politica pubblica alle esigenze delle PMI sia facilitando la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, sia ottimizzando le occasioni degli aiuti di Stato per le PMI;
- (vi) agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali;
- (vii) aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico;
- (viii) promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;
- (ix) permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità;
- (x) agevolare le PMI affinché beneficino della crescita dei mercati.

2. Nell'ambito della strategia europea dello SBA sono state previste una serie di iniziative normative, alcune delle quali già approvate, altre in attesa di definizione. Esse riguardano, fra l'altro:

(a) aiuti di stato.

Con Regolamento 800/2008⁶ la Commissione ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (cd. regolamento generale di esenzione per categoria). Le nuove regole perseguono obiettivi di

⁵ La Carta è stata adottata dal Consiglio *Affari generali* (sessione interna del Consiglio dell'Unione europea) il 13 giugno 2000 ed accolta positivamente dal Consiglio europeo di Feira del 19-20 giugno 2000. La Carta invita gli Stati membri e la Commissione a condurre azioni di sostegno alle piccole imprese in dieci settori chiave.

⁶ V. Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

semplificazione in risposta alle richieste avanzate soprattutto dalle PMI (v. considerando 38, 43, 58 del Reg. 800/2008)⁷. Quanto alla semplificazione è perseguita raggruppando in un unico testo le norme precedentemente contenute in cinque distinti regolamenti, mentre il *favor* per le PMI si sostanzia in nuove categorie di aiuti di Stato che beneficiano dell'esenzione. Il Regolamento, infatti, (ri)definisce anche l'intensità degli aiuti per le PMI

⁷ Il considerando 38 del Reg. 800/2008 stabilisce che: *“I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commissione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50 % dell'aiuto totale da accordare all'investimento”*.

Il considerando 43 precisa che: *“Nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo economico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario che il presente regolamento introduca una categoria di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, per fornire incentivi a sostegno della nuova costituzione di imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite. Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e decrescente. La concessione di aiuti destinati esclusivamente alle piccole imprese di nuova costituzione o alle imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere gli aiuti inclusi in questa categoria. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio prevedendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse”*.

Il considerando 58 precisa che *“Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare, specie per le PMI, poiché uno dei loro svantaggi strutturali consiste nelle difficoltà che queste possono incontrare ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato. È pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esentati dall'obbligo di notifica preventiva gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, nonché gli aiuti alle nuove piccole imprese innovative, gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato”*.

(20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese) nonché degli incentivi per la creazione di nuove imprese e sostegno alle donne imprenditrici. Per capire l'impatto della scelta si consideri che nel 2008 gli aiuti che hanno formato oggetto di esenzione, in quanto destinati alle PMI, sono stati pari a 2,8 miliardi di euro, con un aumento di 0,3 miliardi di euro rispetto al 2007⁸.

Più recenti sono le regole che costituiscono il quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato per il periodo 2009-2010, predisposto con lo scopo di offrire agli Stati membri strumenti supplementari per fronteggiare gli effetti della crisi sull'economia reale. Nell'ambito di queste misure gli Stati membri possono, in particolare, concedere prestiti agevolati, garanzie statali per prestiti a premio ridotto, aiuti a favore del capitale di rischio delle PMI e aiuti di Stato diretti fino a 500mila euro senza provvedere ad alcuna notifica in sede europea. La maggior parte degli Stati membri - avvalendosi di queste norme provvisorie - ha adottato misure strategiche volte a migliorare l'accesso delle PMI alla liquidità, in particolare al credito bancario, mediante la creazione e l'estensione di strumenti di credito e garanzia, così Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Spagna e Ungheria.

(b) aliquote IVA ridotte.

Altra misura normativa è rappresentata dalla direttiva 2009/47/CE del maggio 2009 che modifica la direttiva 'quadro' 2006/112/CE dando facoltà agli Stati di stabilire aliquote IVA ridotte per alcune categorie di servizi e cessioni di beni.

L'applicazione di aliquote ridotte ai servizi prestati localmente non pone, secondo quanto accertato dalla Commissione, reali problemi per il buon funzionamento del mercato interno e può, a determinate condizioni, avere effetti positivi in termini di creazione di occupazione e di lotta contro l'economia sommersa. Sulla base di queste indicazioni il legislatore europeo ha disposto agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte ai servizi ad alta intensità di lavoro, ai servizi di ristorazione e catering, a situazioni specifiche per motivi sociali o sanitari etc.⁹

⁸ La Commissione ha adottato anche un *Manuale sulla disciplina degli aiuti di Stato*, che presenta in sintesi una panoramica delle forme di aiuti di Stato ammesse per le PMI dalla disciplina comunitaria in materia, adotta il 25 febbraio 2009. V. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_it.pdf

⁹

Sul punto v. l'allegato III della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. L'allegato dispone l'elenco *delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte*, vi rientrano: prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale; prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e

(c) Statuto della Società Privata Europea (SPE).

Nel pacchetto di nuove proposte legislative previste dallo *Small Business Act* rientra anche la creazione di una nuova forma giuridica europea - la Società Privata Europea - con l'obiettivo di rafforzare competitività delle PMI, facilitandone lo stabilimento e il funzionamento nel mercato interno. La proposta di statuto della SPE¹⁰ è modellata sulle esigenze delle PMI e stabilisce regole di costituzione uniformi in tutti gli Stati membri. La proposta mira a ridurre i costi legati al rispetto delle norme relative alla creazione e al funzionamento delle imprese causati dalle disparità tra le regole nazionali vigenti in materia, mentre non disciplina le questioni inerenti al diritto del lavoro, alla fiscalità, alla contabilità o all'insolvenza, né si occupa dei diritti ed obblighi contrattuali o degli azionisti/detentori di quote che siano diversi da quelli derivanti dall'atto costitutivo (tali materie infatti dovrebbero continuare ad essere regolamentate dal diritto nazionale e dagli atti comunitari rilevanti). L'iter di approvazione della proposta di statuto della SPE è tuttora pendente (ref. 2008/0130/CNS).

(d) tempi certi (e ridotti) per i pagamenti delle PMI.

Fra le misure normative adottate nell'ambito dello SBA rientra anche la proposta di direttiva sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali presentata dalla Commissione nell'aprile 2009¹¹. Il nuovo testo dovrebbe sostituire ed abrogare la precedente direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'iter di approvazione della direttiva è tuttora in corso, tuttavia alcuni Stati membri sono già intervenuti per ridurre i ritardi di pagamento: in Bulgaria, ad esempio, il ministro delle Finanze ha annunciato un incremento di 10-20 punti dell'interesse legale sui pagamenti tardivi come misura preventiva, in Francia la legge di modernizzazione dell'economia adottata nell'agosto del

veterinari; apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi; ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili; cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale; alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte; servizi di ristorazione e catering, con la possibilità di escludere la fornitura di bevande (alcoliche e/o non alcoliche); prestazioni di servizi fornite da agenzie di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività; parrucchieri etc.

¹⁰ V. la proposta di Regolamento dello statuto della Società Privata Europea (SPE) presentata dalla Commissione, COM/2008/396 def., del 25 giugno 2008.

¹¹ V. la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act), COM/2009/126 def., dell' 8 aprile 2009, codice procedura 2009/0054/COD.

2008 impone che i termini di pagamento delle pubbliche amministrazioni siano ridotti a 30 giorni entro il 1° luglio 2010. In Germania una nuova legge in vigore dal 1° gennaio 2009 migliora la posizione del creditore nei contratti tra imprese e consumatori, ad esempio, per quanto concerne il rifiuto di assistenza in assenza di garanzia, gli anticipi e la garanzia da fornire. Nel Regno Unito il governo centrale si è impegnato a effettuare tutti i suoi pagamenti entro 10 giorni. La riduzione dei termini di pagamento, invece, rimane un problema ‘aperto soprattutto per le PMI operanti in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, Stati membri dove i termini di pagamento delle pubbliche amministrazioni sono in media di oltre 150 giorni.

Sulla proposta di direttiva segnaliamo il recente parere emesso dal Comitato Economico e Sociale Europeo (dicembre 2009)¹², il quale nel valutare positivamente le disposizioni suggerisce anche di: (i) introdurre nel settore degli appalti pubblici l’obbligo generalizzato di pagamento entro 30 giorni; (ii) stabilire il diritto per i creditori di ottenere un risarcimento pari ad almeno il 5% dell’importo in sospeso, allo scopo di scoraggiare i pagamenti tardivi da parte delle amministrazioni pubbliche; (iii) favorire il recupero dei costi amministrativi interni sostenuti dal creditore; (iv) eliminare la possibilità di escludere contrattualmente, in rapporto a piccole transazioni, le richieste di interessi d’importo inferiore a 5 euro; (v) migliorare le norme relative alle clausole contrattuali gravemente inique.

3. L’iniziativa dello SBA trova riscontro a livello nazionale:

- i.) nel gruppo di lavoro insediato presso il Ministero dello sviluppo economico (marzo 2009) costituito da associazioni di categoria delle PMI, rappresentanti delle Istituzioni nazionali maggiormente coinvolte e della Conferenza delle Regioni, nonché rappresentanze di Province, Comuni, Camere di Commercio, del sistema bancario e del CESE;
- ii.) nello schema di direttiva attuativa dello SBA elaborato dal gruppo menzionato, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 2009 ed ora in attesa di approvazione definitiva. Fra le linee di intervento predisposte nel documento segnaliamo:

(a) la previsione di una legge annuale sulle PMI

Tale di disegno di legge, secondo la direttiva, “va inserito nel contesto della manovra annuale di bilancio (Docum. di programmazione economica e finanziaria, legge finanziaria e legge di bilancio) al fine di usufruire della corsia parlamentare dedicata alla sessione di bilancio.

¹² V. parere del Comitato economico e sociale europeo, INT/483, del 17 dicembre 2009, in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act), COM/2009/126 def. - 2009/0054/COD., rel. Ana Bontea.

(b) il sostegno all'innovazione e internazionalizzazione delle PMI, anche **con i contratti di rete**¹³

In particolare si auspica l'introduzione di specifiche incentivazioni destinate alle imprese, favorendo e premiando il ricorso al contratto di rete nella predisposizione di bandi per l'utilizzo di risorse statali

(c) il favor per l'utilizzo di forme di conciliazione (stragiudiziali) delle controversie civili e commerciali.

Con riferimento a questo tema si segnala che, in attuazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2008/52/CE¹⁴, il Governo italiano era stato delegato ad adottare entro il termine, ormai decorso, del 4 gennaio 2010, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale¹⁵. L'uso dello strumento conciliativo dovrebbe essere implementato anche attraverso l'operato delle Camere di Commercio *“al fine di garantire un effetto deflattivo del contenzioso giudiziario ed una riduzione dei costi per le imprese coinvolte in controversie civili e commerciali”*¹⁶.

(d) l'accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici

In particolare viene prevista l'elaborazione (*“nell'ambito della normativa nazionale e ...nel rispetto delle decisioni della Commissione”*) di specifiche

¹³ V. d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009 n. 33 recante *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*, part. artt. 3-5. Sul tema si segnala CAFAGGI F. (a cura di), *Il Contratto di rete. Commentario*, 2009, Bologna.

¹⁴ V. direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

¹⁵ V. legge 18 giugno 2009 n. 69 recante *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e segnatamente l'art. 60, *Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali*. Per effetto di detto articolo il Governo è delegato ad adottare, entro il 4 gennaio 2010 uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. Il termine è trascorso ma la delega è, per il momento, disattesa. Sul punto v. la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 febbraio 2010 recante *Parere allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*.

¹⁶ Sul punto il parere del Consiglio Superiore della Magistratura (nota 18) esprime un orientamento divergente: *“La conciliazione, d'altra parte, va promossa non per realizzare un effetto deflattivo del contenzioso civile ma perché rappresenta uno strumento di ampliamento dell'area della tutela, vale a dire uno dei diversi mezzi di risoluzione delle controversie disponibile in una società moderna, che può essere il più idoneo per alcuni tipi di controversie, ma certamente non per tutte”* (v. anche pt. 1.1.4 della relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva europea in tema di mediazione in materia civile e commerciale).

condizioni di accessibilità delle PMI agli appalti banditi dai Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti e/o per forniture di importo inferiore alla soglia UE. I dubbi di conformità alle regole europee che pone un siffatto intervento normativo potranno essere superati, secondo quanto scritto nel documento, mediante apposite negoziazioni con la Commissione europea *“alla quale spetterà decidere sulle deroghe per le PMI o autorizzare l’introduzione di analoghe deroghe nella disciplina domestica”*.

4. Quanto detto evidenzia un contesto estremamente dinamico che ha visto nel corso del 2009 le Istituzioni dell’UE impegnate nel perseguire gli obiettivi dello SBA, tanto sul fronte dei programmi e delle misure di *soft law*, quanto sul fronte delle proposte legislative. La congiuntura economica, inoltre, sta rivelando una flessibilità inaspettata (ma certamente necessaria) da parte del legislatore europeo che ha accettato deroghe importanti soprattutto nel settore degli aiuti di Stato.

A livello nazionale i tempi di reazione e di attuazione dello SBA sono più dilatati, anche se quasi tutti gli Stati membri hanno adottato provvedimenti. In Italia lo schema di attuazione dello SBA approvata dal Consiglio dei Ministri introduce, come anticipato, misure interessanti (legge annuale a favore delle PMI, incentivi per l’applicazione dei contratti di rete, riduzione delle aliquote IVA, accesso agli appalti pubblici etc.) ma rimane da verificare se a queste dichiarazioni di intenti seguiranno misure effettive.

Va ribadito il monito del rispetto delle regole della concorrenza. Non è remoto, infatti, il rischio che l’urgenza e le necessità della crisi giustifichino ‘strappi’ che si rivelerebbero dannosi¹⁷. Sul punto è intervenuto anche il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella relazione presentata il 16 giugno 2009 a Palazzo Montecitorio sottolineando l’importanza della concorrenza per sviluppare nuova ricchezza da investire e distribuire. Il richiamo è particolarmente importante perché, come ricorda il Presidente dell’Autorità, *“l’attuale congiuntura economica negativa sembra mettere in discussione l’idea che un’economia aperta e in libera concorrenza possa produrre benessere diffuso e progresso”*; *“rileviamo”* prosegue Catricalà *“una diffusa diffidenza verso le opportunità del confronto concorrenziale e verso le regole che lo disciplinano”*.

Cresce la tentazione di mettere da parte meccanismi competitivi in favore di assetti rispondenti al ‘particolare’, il che si traduce spesso in scelte

¹⁷ V. recentemente le contestazioni alla costituzione di società statali con la formula delle spa, dotate di particole poteri e in grado di operare al di fuori delle regole ordinarie in tema di appalti pubblici, così MASCOLINI A., *Alt a Bertolaso per i grandi eventi*, su *Italia Oggi*, del 3 febbraio 2010 e SANTILLI G., *Prima la difesa, ora la protezione civile. Basta spa pubbliche*, su *Il Sole 24 Ore*, del 30 gennaio 2010.

legislative e amministrative “*introduttive di penetranti controlli su aspetti decisivi della vita delle imprese*”. “*Non bisogna cadere in questo errore*” afferma l’Autorità e sottolinea l’esigenza di non soffocare la vitalità ed il dinamismo delle forze imprenditoriali e di perseguire i processi di liberalizzazione nei diversi settori per lasciare aperto ogni varco attraverso il quale favorire la libera iniziativa, la creatività, l’innovazione e, con esse, la possibilità di accelerare la ripresa economica.